



Unione di Comuni dei Fenici

Comuni di Cabras - Palmas Arborea - Riola Sardo - Santa Giusta - Villaurbana
Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.25.52.14 - Fax 0783.25.52.02
unionedeifenici@gmail.com - www.unionecomunifenici.it

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli Ecocentri dei comuni dell'Unione

Il presente regolamento:

è stato approvato con Delibera di Assemblea dell'Unione n. 3 del 23.01.2013 ;

è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 23.01.2013 ;

è entrato in vigore in data 24.01.2013 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare.

Palmas Arborea li _____

IL DIRETTORE

(Dott. Marco Casula)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Rifiuti conferibili.....	3
Art. 3 - Accesso	4
Art. 4 - Gestione.....	5
Art. 5 - Modalità di conferimento dei rifiuti	6
Art. 6 - Compiti del Gestore	7
Art. 7 - Interventi in situazioni di emergenza	8
Art. 8 - Divieti	8
Art. 9 - Sanzioni.....	9
Art. 10 – Osservanza di altre disposizioni	9
Art. 11 - Entrata in vigore	10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo degli ecocentri comunali, così come definito nelle linee guida della Regione Sardegna sugli ecocentri, quali aree custodite, recintate e attrezzate, connesse e funzionali al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Più precisamente, essendo prevista l'apertura al pubblico, l'oggetto del presente regolamento è la tipologia di ecocentro chiamata Centro Servizi. I Centro Servizi sono costituiti da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati appositamente individuati dal presente Regolamento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture denominate Ecocentri e Centro Servizi già operative sul territorio dei comuni dell'Unione di Comuni dei Fenici aderenti al servizio associato della raccolta differenziata e a tutte le strutture che saranno aperte successivamente all'approvazione.

Ogni Comune sul cui territorio è presente un Centro Servizi può approvare un proprio Regolamento di Gestione dell'Ecocentro nei limiti e nel rispetto della normativa e del presente Regolamento dell'Unione.

Ogni Comune può eventualmente stabilire autonomamente, con propri atti, gli orari di apertura e altre modalità di gestione nel rispetto della normativa e del presente Regolamento.

Art. 2 - Rifiuti conferibili

I Centro Servizi, d'ora in poi abbreviato in C.S., sono destinati a ricevere le sole frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o assimilati, già separate e conferite separatamente.

E' vietato il conferimento di rifiuti misti, indifferenziati, speciali e pericolosi prima che sia intrapreso l'iter autorizzativo necessario.

Le frazioni conferite e custodite all'interno dei C.S. non possono essere al suo interno trattate, miscelate, lavorate, rovistate, manipolate in alcun modo ma solo custodite in idonei contenitori per rifiuti fino al loro ritiro per il trasporto verso gli impianti di recupero / trattamento / riciclo.

I rifiuti, o i materiali, conferibili separatamente presso i C.S., da inviare al successivo, recupero, trattamento o smaltimento, sono individuati secondo la normativa vigente come segue:

- Imballaggi in carta e cartone (cod. Cer 15 01 01)
- Imballaggi in plastica (Cod. Cer 15 01 02)
- Imballaggi in metallo (Cod. Cer 15 01 04)
- Imballaggi in vetro (Cod. Cer 15 01 07)
- Contenitori T e/o F (Cod. Cer 15 01 10)
- Pneumatici fuori uso (Cod. Cer 16 01 03)
- Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (Cod. Cer 08 03 18)
- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (Cod. Cer 16 02 16)
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
- Rifiuti di carta e cartone (Cod. Cer 20 01 01)
- Rifiuti in vetro (Cod. Cer 20 01 02)
- Frazione organica umida (Cod. Cer 20 01 08 e 20 03 02)
- Abiti e prodotti tessili (Cod. Cer 20 01 10 e 20 01 11)
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (cod. Cer 20 01 21)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cod. Cer 20 01 23* , 20 01 35* e 20 01 36)
- Oli e grassi commestibili (Cod. Cer 20 01 25)
- Farmaci (Cod. cer 20 01 31 * e 20 01 32)
- Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* (Cod. Cer 20 01 33*)
- Rifiuti metallici (Cod. Cer 20 01 40)
- Sfalci e potature (20 02 01)
- Ingombranti (Cod. Cer 20 03 07)
- Cartucce toner esaurite (20 03 99)
- Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195 comma 2, lettere e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Tutti i materiali devono essere conferiti dall'utenza, in modo selezionato, entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

Art. 3 - Accesso

Il conferimento dei rifiuti presso i C.S. deve essere effettuato direttamente dal produttore o suo delegato.

Possono accedere al centro esclusivamente le utenze domestiche iscritte al ruolo TARSU (o TARES) del Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato di raccolta differenziata gestito dall'Unione di Comuni dei Fenici.

Al servizio sono ammessi eventualmente anche i produttori di rifiuti urbani o assimilabili secondo il Regolamento Comunale Generale Rifiuti, provenienti da utenze non domestiche le quali abbiano stipulato apposita convenzione con l'ente locale.

Al servizio sono ammessi eventualmente anche i produttori di rifiuti urbani o assimilabili provenienti da utenze non domestiche, iscritte a ruolo TARSU o TARES, che avranno stipulato apposita convenzione con l'ente locale oppure nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti per i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e/o individuati nel presente regolamento.

L'accesso ai C.S. avviene previa presentazione al custode del C.S. di documento di identità e/o altro documento di riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 193 del Dlvo 152/06 le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili, o trenta litri.

Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nei C.S. .

Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese utenze non domestiche devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

I rifiuti per i quali si ammette il conferimento delle imprese è limitato agli imballaggi delle seguenti tipologie:

- Carta/Cartoni
- Plastica
- Vetro/Lattine

Sono esclusi dal conferimento da parte di imprese tutti i rifiuti derivanti da processi di produzione.

I Comuni dell'Unione aderenti al servizio associato di raccolta differenziata possono stipulare tra loro degli accordi che prevedano l'accesso ai C.S. già operativi, da parte di utenti residenti in Comuni dell'Unione sprovvisti di C.S. , trasmettendo le convenzioni che li regolano all'Unione di Comuni.

L'Unione promuove su iniziativa dei comuni aderenti l'eventuale gestione integrata dei C.S. situati in diversi territori dell'Unione, l'armonizzazione delle singole gestioni tra loro, la razionalizzazione degli accessi e dei flussi di materiali al fine di migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema di raccolta.

Art. 4 - Gestione

La gestione interna, la ricezione e il controllo dei conferimenti, il ritiro dei rifiuti per gli impianti di destinazione, tutti i servizi gestionali e informativi previsti all'interno dei C.S., sono competenza dell'Azienda affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, secondo le disposizioni generali e minime del capitolato d'appalto e del contratto.

I contenitori in dotazione ai C.S. sono in numero adeguato ai fini delle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti. I contenitori vengono svuotati periodicamente ed ogni qualvolta vi sia necessità, in modo tale da garantire la costante efficienza del servizio.

Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono in condizioni di sicurezza ed in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza ed all'incolumità personale degli addetti alla gestione e degli utenti e in ogni caso negli orari di chiusura al pubblico.

In ogni caso, la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

La apertura, la chiusura, il presidio e la sorveglianza dei C.S. sono attività compiute dal gestore.

L'accesso ai C.S. è consentito alle utenze unicamente nei giorni e negli orari concordati con l'Unione dei Comuni dei Fenici, sentite le esigenze del Comune.

Durante l'orario di apertura è garantita la presenza e la sorveglianza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

Le giornate e gli orari di apertura al pubblico dei C.S., nonché la nomina del/degli operatore/i incaricati alla gestione sono comunicate dall'Azienda all'Unione di Comuni dei Fenici e al Comune interessato con atto scritto e segnalati alla popolazione residente nelle modalità previste dal contratto.

Il singolo Comune può eventualmente integrare il servizio con propri operatori previo accordo con il gestore e comunicazione all'Unione di Comuni dei Fenici.

Tutte le spese relative ai consumi gestionali, elettricità e acqua comprese, sono a carico della Ditta che gestisce il centro.

Art. 5 - Modalità di conferimento dei rifiuti (limiti quantitativi e qualitativi)

I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, a cui compete la preventiva separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e dal presente regolamento; l'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non fornisca le proprie generalità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente regolamento.

L'addetto al servizio di custodia ha inoltre facoltà di respingere temporaneamente eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dei C.S..

E' vietato scaricare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dei C.S..

E' consentito l'accesso contemporaneo ai C.S. di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del gestore.

Il conferimento di rifiuti è gratuito.

I rifiuti solidi urbani possono essere conferiti dall'utenza domestica gratuitamente e senza limitazioni, salvo per le tipologie di rifiuto individuate al successivo capoverso oppure nell'ipotesi in cui quantità e volumi risultino incompatibili con la capacità operativa dei C.S. . In tal caso accordi specifici dovranno essere stipulati tra il gestore e il conferente.

In ogni caso deve essere rispettato dagli utenti il limite di peso di 30 kg per il singolo trasporto di qualsiasi rifiuto verso i C.S., come stabilito dalla Legge.

Le tipologie di seguito riportate sono ammesse nei C.S. con le seguenti limitazioni quantitative annue per ogni singolo utente:

- Pneumatici fuori uso 100103: max 4 pz al giorno e max 12 all'anno
- Batterie: fino a 2 pezzi al giorno e max 6 all'anno
- Frazione organica umida (200108) max 30 kg /giorno
- Sfalci verde e potature (200302) max 0,300 mc/giorno
- Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* max 0,200 mc/giorno
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* 17 09 03* max 0,200 mc/giorno

In caso di superamento dei limiti individuati per le tipologie di rifiuti sopra elencate, il Gestore ha facoltà di rivalersi sul conferente dei costi sostenuti per lo smaltimento.

I rifiuti solidi assimilati agli urbani possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e quantitativa ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso al rifiuto solido urbano, come previsto dal Regolamento vigente. In caso di superamento dei limiti di assimilazione previsti l'utenza interessata, qualora desideri avvalersi del servizio pubblico, è tenuta alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

Ad integrazione delle indicazioni generali sopra riportate e relative alle metodologie di conferimento dei rifiuti presso i C.S. , si elencano alcune norme di dettaglio relative a particolari frazioni di rifiuti alle quali dovranno attenersi i soggetti conferitori al fine di consentire un più corretto trattamento post raccolta. Nello specifico:

a) Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. Non è consentito l'uso di materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nell'atto del conferimento, conseguentemente se utilizzato nella sola fase di trasporto degli stessi alla piattaforma, dovrà essere allontanato dai conferitori all'atto dello scarico nel contenitore. In caso di conferimento di piante di grossa dimensione o apparati radicali, dovranno avere un diametro non superiore a 20 cm e dovranno essere liberi da

materiale inerte. Gli esercizi ortofrutticoli possono conferire presso l'area attrezzata, le cassette di legno della frutta/verdura, purché le stesse non presentino residui estranei quali plastiche e metalli.

b) Conferimento dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente a cura delle utenze domestiche ai sensi TARSU o TARES. I rifiuti ingombranti devono essere depositati in modo differenziato negli appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini, suddivisi per tipologia di materiale. In particolare quelli costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche, plastiche e vetrose che ne possano compromettere il recupero. Se non è possibile la distinzione devono essere conferiti nell'apposito cassone indicato dalla cartellonistica. In detto cassone non possono essere conferiti rifiuti putrescibili, liquidi o inerti.

c) Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (rup)

I rifiuti urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura dei cittadini presso la apposita area e negli idonei contenitori "a tenuta stagna" alla presenza del personale di sorveglianza. Nel conferimento l'utente dovrà prestare particolare attenzione ad evitare fuoriuscite o sversamenti del materiale conferito a seguire le indicazioni del personale d'impianto.

d) Conferimento dei frigoriferi

Per il conferimento dei frigoriferi, frigo-congelatori, condizionatori e simili l'utente dovrà consegnare l'elettrodomestico integro evitando l'asportazione di parti o componenti e dovrà collocarlo nell'apposito contenitore.

e) Conferimento di materiale vetroso.

Per il conferimento di materiale vetroso residuale dalla raccolta differenziata, l'utente dovrà attenersi alle buone norme di comportamento per evitare infortuni a se ed altri. Nel contenitore dovrà conferire materiale in vetro in forma sfusa, libero da rifiuti estranei, e gli eventuali contenitori utilizzati per il trasporto dovranno essere allontanati prima dello scarico a cura dell'utente stesso.

E' vietato scaricare nel contenitore del vetro lampade fluorescenti, tubi catodici, monitor e vetri al piombo.

f) conferimento di inerti da demolizione e materiali ceramici (es. sanitari)

Sono ammessi al conferimento esclusivamente materiali derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate in economia. Sono escluse dal conferimento ditte private o utenze non domestiche di alcun genere. Il materiale sarà accettato solo ed esclusivamente dopo aver verificato che non provenga da un utenza alla quale sia intestata una concessione edilizia, DIA o autorizzazione di qualsiasi tipo che preveda lavori edili o di manutenzione da parte di una ditta privata.

Il Comune o l'Unione di Comuni può conferire presso i C.S. rifiuti urbani o assimilati in quantità adeguate alle proprie esigenze con le stesse modalità di una qualunque utenza autorizzata e in conformità col presente regolamento.

Art. 6 - Compiti del Gestore

Il gestore dei C.S. deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti, e ha l'obbligo di svolgere le seguenti mansioni:

a) controllare l'osservanza del regolamento;

b) segnalare all'Azienda e all'Amministrazione comunale eventuali abusi;

c) provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento della pulizia e dell'ordine all'interno dei C.S.;

d) effettuare la pulizia dei contenitori all'interno dell'apposita area;

e) provvedere alla programmazione dei ritiri per il trasporto agli impianti in base alla capacità dei contenitori e alla frequenza dei conferimenti in modo tale da evitare la saturazione dei contenitori e in conformità con le Linee Guida per la gestione degli Ecocentro emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna;

f) verificare la titolarità del conferitore e controllare quantità e qualità dei rifiuti conferiti dall'utente;

g) tenere e compilare i registri di movimentazione dei materiali;

h) comunicare immediatamente all'Azienda e all'ufficio comunale competente le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie e lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione dei C.S..

i) aprire e chiudere l'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti dal presente regolamento e successive modifiche e accogliere con cortesia gli utenti, aiutarli nel conferimento e fornire loro informazioni e suggerimenti per il corretto espletamento della raccolta differenziata.

l) impedire il conferimento o l'accumulo di rifiuti all'esterno dei contenitori;

m) mantenere gli impianti tecnologici in sicurezza e in perfetto stato di funzionamento con controlli periodici;

n) quando richiesto, distribuire materiale informativo e attrezzature per la raccolta differenziata.

In caso di emergenza il gestore potrà procedere, previa autorizzazione comunale, alla chiusura dei C.S., solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo preavviso che ne esponga le motivazioni.

Il gestore ha l'obbligo di rimanere in contatto periodico con gli uffici competenti dell'Unione del Comune e di fornire tempestivamente qualunque informazione richiesta sull'andamento della gestione.

Il gestore ha l'obbligo di accogliere gli incaricati dell'Unione e del Comune in qualunque momento, anche fuori dagli orari di apertura al pubblico, e agevolarne l'accesso ai C.S. per il controllo delle attività e della corretta applicazione del presente regolamento.

Le operazioni di svuotamento dei contenitori per il trasporto dei rifiuti verso gli impianti di trattamento / recupero / riciclo sono da effettuarsi obbligatoriamente al di fuori degli orari di apertura al pubblico. E' compito del gestore evitare in ogni caso la presenza di utenza esterna durante le manovre dei mezzi di trasporto rifiuti e le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

Art. 7 - Interventi in situazioni di emergenza

Le seguenti procedure sono puramente indicative e non costituiscono documento ai sensi della Legge 81/07, che verrà redatto successivamente. Qualora si sviluppasse un incendio, il personale addetto dovrà allertare il più vicino Comando dei Vigili del Fuoco e dovrà attivarsi per lo spegnimento con gli estintori portatili a polvere disposti nell'area, limitatamente alle proprie competenze.

E' compito del gestore presidiare durante qualunque tipo di emergenza e fornire le informazioni e la collaborazione richieste dagli organi competenti.

E' altresì suo compito allertare gli uffici competenti dell'Unione del Comune interessato.

Art. 8 - Divieti

È vietato:

a) l'abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del C.S..

b) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;

c) il deposito di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui il contenitore è destinato;

d) il lancio dei rifiuti dall'esterno verso l'interno dei C.S.;

e) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate;

- f) il conferimento di rifiuti non conformi alle disposizioni del presente regolamento o contro le disposizioni del gestore;
- g) l'uso improprio delle strutture e dei contenitori.
- h) l'occultamento, all'interno di altri materiali, di rifiuti e materiali non ammessi;
- i) la cernita e/o recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendita a terzi del materiale conferito presso i C.S.;

Il soggetto conferitore è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire al controllo visivo del personale addetto.

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, con il pagamento di sanzione/i amministrativa/e pecuniaria/e da € 25,00 a € 500,00 a seconda del tipo di violazione commessa, in applicazione a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di violazione ai Regolamenti comunali.

A norma dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il Sindaco dispone, con apposita Ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

L'Ufficio di Vigilanza comunale o dell'Unione su segnalazione del gestore o degli incaricati comunali o di propria iniziativa può punire le violazioni al presente regolamento con le sanzioni così determinate:

- abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori, oppure lancio degli stessi dall'esterno del C.S., oppure danneggiamento o uso improprio di attrezzature, oppure conferimento di rifiuti in contenitori diversi da quelli stabiliti : min. € 100 max. € 500

- conferimento di rifiuti da utenti non autorizzati : min. € 400 max. € 2000 Euro

Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione delle prescrizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: da € 500 a € 2.000;

Salva l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto il trasgressore sia introdotto abusivamente nell'area dei C.S. nell'orario di chiusura.

L'applicazione delle stesse viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla pena.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.

Art. 10 – Osservanza di altre disposizioni

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali e di Vigilanza Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti e di igiene-sanità.

Art. 11 - Entrata in vigore

L'apertura dei C.S. può avvenire solo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal momento dell'approvazione dell'Assemblea dell'Unione.

FINE REGOLAMENTO